

TRIBUNALE DI TRENTO**Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza**

Procedimento unitario n. 18 / 2023

Debitore:

Procedimento di concordato preventivo con riserva – Procedimento su richiesta di misure cautelari n. 18-1-2/ / 2023

* * *

Il giudice relatore,

designato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 55 c.c.i.i.,

sciogliendo la riserva assunta a seguito della convocazione delle parti,

considerato preliminarmente che, con decreto del 16 agosto 2023 pronunciato ai sensi dell'art. 55, comma 2, c.c.i.i., questo giudice, prima dell'instaurazione del contraddittorio, ha accolto la domanda cautelare del debitore, e precisamente inibito "a Master Gardant s.p.a, quale cessionaria del contratto di leasing immobiliare n. 8780, e a Gardenia SPV s.r.l., quale cessionaria del credito da esso riveniente, qualsivoglia iniziativa stragiudiziale o giudiziale volta alla risoluzione del contratto, per qualsivoglia titolo contrattuale o legale, in ragione del mancato pagamento dei canoni antecedenti alla domanda con riserva del debitore ex art. 44 c.c.i.i. (21.04.2023), così come ogni altra iniziativa o azione comunque volta o finalizzata alla restituzione dell'immobile", considerando: "

- che la misura invocata dal debitore è volta ad impedire lo scioglimento del contratto di leasing immobiliare – intercorrente tra il debitore e le controparti



– avente ad oggetto un immobile

alberghiero;

- che tale misura cautelare appare strettamente funzionale ad assicurare provvisoriamente l'attuazione dell'eventuale sentenza di omologazione del concordato in continuità diretta proposto dal debitore, giacché è con il contratto di leasing in parola che il debitore si assicura la disponibilità, ossia il godimento (anche in funzione del successivo trasferimento in proprietà) dell'immobile alberghiero nel quale svolge la propria attività di impresa alberghiera, sì che il contratto medesimo è direttamente e strettamente correlato alla continuità aziendale;
- che, in tal senso, l'eventuale scioglimento del contratto, con gli obblighi restitutori che ne conseguirebbero, pregiudicherebbe definitivamente ogni possibilità di dare attuazione alla proposta concordataria, ove venisse omologata, e perderebbe altresì di senso coltivare la stessa proposta;
- che preme in particolare evidenziare che i canoni anteriori sono, come tali, soggetti alla eventuale falcidia concordataria, mentre in seguito all'eventuale omologazione del concordato l'esecuzione del contratto di leasing troverebbe prosecuzione secondo le previsioni del piano e della proposta concordatari, come tali vincolanti per la controparte del contratto, come per qualsiasi creditore; per il resto, il debitore ha assunto iniziative volte ad assicurare il pagamento dei canoni successivi al deposito della domanda ex art. 44 c.c.i.i., considerandoli prededucibili;
- che deve ritenersi che la posizione di un singolo creditore debba – almeno provvisoriamente – recedere rispetto alla posizione del debitore che abbia fatto accesso, nelle forme e nei modi di legge, ad una procedura collettiva di regolazione della sua crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, come tale potenzialmente mirante a salvaguardare gli interessi della massa dei



creditori e di ogni altro soggetto orbitante attorno alle economie generate dalla conduzione aziendale, tanto più quando tale procedura sia volta alla conservazione dei valori aziendali mediante la continuità d'impresa;

- che deve in tal senso ritenersi che le misure cautelari atipiche di cui al c.c.i.i. siano precipuamente volte ad impedire che l'interesse di un singolo creditore – specie quanto strategico nell'economia dell'azienda condotta dal debitore, mettendo il debitore in una condizione di dipendenza economica della quale occorre evitare abusi – possa prevalere su quelli superindividuali riconducibili alla pendenza di una procedura concorsuale, impedendo che essa possa avere seguito;
- che la preventiva convocazione delle controparti potrebbe definitivamente compromettere l'attuazione della misura e, dunque, del concordato stesso, il che – unitamente all'imminente scadenza delle misure protettive, operanti ex art. 94 bis c.c.i.i. nei confronti di Master Gardant s.p.a. e Gardenia spv s.r.l. – giustifica la concessione della misura prima della instaurazione del contraddittorio, non vedendosi per converso particolari ragioni di pregiudizio per le dette controparti, considerando i ristretti termini entro i quali il presente procedimento cautelare si volge e, invero, gli stessi contenuti termini di definizione della procedura di concordato preventivo”;

considerato:

- che gli elementi emersi a seguito dell'istaurazione del contraddittorio non introducono alcuna ragione che imponga di rimeditare quanto già ritenuto con il decreto di cui sopra;
- che non è dato dubitare che la misura cautelare, quale strumento distintamente denominato e definito nel c.c.i.i. rispetto alla misura protettiva (cfr. art. 2, lett. p) e q), c.c.i.i.), non può in alcun modo veicolare una replica di misure



protettive già in precedenza disposte al mero fine di aggirare il termine di durata massima delle misure protettive stabilito dall'art. 8 c.c.i.i.;

- che, d'altro canto, e nonostante il contenuto atipico delle misure cautelari, oltre al contenuto atipico che, del pari, possono avere anche le misure protettive (art. 54, comma 2, terzo periodo, c.c.i.i.), va al contempo valorizzata la distinzione che il c.c.i.i. traccia tra le due tipologie di misure sul piano funzionale, là dove le seconde sono più genericamente finalizzate a *“non pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”* (v. lett. p) cit.), mentre le prime devono più precisamente essere orientate alla *“tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore”* e devono mirare ad assicurare non solo *“il buon esito delle trattative”*, ma anche, ed in senso anticipatorio, gli stessi *“effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”* (cfr. lett. q) cit.);
- che, in tal senso, la misura cautelare invocata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, come nel caso in esame, va correlata, in chiave strumentale e anticipatoria – e alla stregua dell'ordinario strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c. – alla sentenza di omologazione del concordato preventivo stesso, e in definitiva deve mirare a consentire che il diritto del debitore di accesso allo strumento di regolazione della crisi non possa subire un irreparabile pregiudizio, ossia essere definitivamente frustrato;
- che, peraltro, va annotato che il termine complessivo di cui al cit. art. 8 riguarda precisamente le misure protettive, e pertanto la relativa scadenza non necessariamente deve condurre alla frustrazione del diritto del debitore di vedere regolata la propria crisi secondo uno degli strumenti approntati dall'ordinamento, diritto al quale soccorrono, in via temporanea e provvisoria, proprio le misure cautelari atipiche, così come precisamente orientate nei confronti delle pressioni esercitate dai singoli soggetti vantanti diritti nei



confronti dell'imprenditore in crisi (là dove solo le misure protettive tipiche si prestano ad assumere contenuto generalizzato, cfr. art. 54, comma 2, c.c.i.i.);

- che, nel delineato quadro, e coerentemente con quanto sinora affermato, deve ritenersi che l'art. 94 bis c.c.i.i., quale effetto automatico delle misure protettive nel caso di concordato in continuità aziendale, non possa rappresentare l'unica e ultima occasione di tutela di cui il debitore disponga nei confronti delle controparti di contratti essenziali per la prosecuzione della gestione corrente dell'impresa (se non per la stessa sua esistenza, come nel caso in esame), dovendosi altrimenti prendere atto che – proprio nel caso di accesso ad uno strumento conservativo dei valori della continuità aziendale, come tale visto con maggior favore da parte del legislatore – la scadenza del termine di cui all'art. 8 c.c.i.i. lascerebbe inevitabilmente il debitore esposto alla volontà delle singole controparti contrattuali, la cui sola inerzia consentirebbe al debitore di dare seguito al percorso iniziato (così come opportunamente vigilato dal controllo giudiziale), senza alcuna possibilità di accedere ad una tutela giudiziale di natura cautelare – per quanto legislativamente prevista in via generale nel c.c.i.i. – che, nel bilanciamento delle rispettive posizioni, e tenendo presenti gli interessi superindividuali perseguiti dalle procedure concorsuali, valuti se al debitore possano essere provvisoriamente ed in via anticipata assicurati gli effetti dello strumento di soluzione della crisi prescelto;
- che, nel caso in esame, e come già chiarito del decreto del 16 agosto 2023, la misura cautelare invocata presenta carattere strumentale e anticipatorio rispetto alla possibile omologazione del concordato in continuità aziendale proposto, in linea con la previsione di cui all'art. 2, lett. q), c.c.i.i., poiché mira precisamente ed inequivocabilmente alla conservazione, in via temporanea e provvisoria, dell'impresa, nella sua continuità, con ciò consentendo al debitore di dare seguito al procedimento di concordato preventivo, là dove la singola



iniziativa di tutela assunta dalle controparti del contratto di leasing dell'immobile alberghiero condurrebbe, per converso, a definitivamente frustrare l'accesso allo strumento di regolazione della crisi prescelto, prima ancora che la proposta del debitore sia sottoposta al voto dei creditori e al vaglio giudiziale, tenendo presente che il contratto di leasing in esame presenta carattere di essenzialità in relazione all'esistenza stessa dell'impresa, prima ancora che in relazione alla sua continuità (così come riferita alla "gestione corrente dell'impresa" dall'art. 94 bis, comma 2, ultimo periodo, c.c.i.i.);

- che va peraltro considerato che l'istanza cautelare tende ad una compromissione eccessiva e, dunque, sproporzionata, dei diritti della controparte nel momento in cui mira ad impedire qualsiasi azione stragiudiziale o giudiziale volta alla risoluzione del contratto, tenendo in particolare conto che una rigida inibizione nelle tutele della controparte potrebbe essere ragione di ingiustificato pregiudizio in correlazione al tempo di attivazione delle tutele stesse – tenendo conto di possibili termini di decadenza o di prescrizione, o di altri termini di origine negoziale, e più in generale degli effetti del tempo sullo svolgimento del rapporto contrattuale, oltre che dello stesso tempo necessario per ottenere tutela innanzi al giudice civile –, occorrendo per converso osservare che la tutela cautelare che si può accordare in questa sede – proprio per la sua natura strumentale e anticipatoria – deve restare confinata nell'ambito dei possibili effetti conseguibili all'esito della qui pendente procedura concorsuale – che non può in alcun modo contemplare poteri di cognizione giudiziale in relazione al contratto di leasing intercorrente tra le parti (come tali rimessi ad altra e competente autorità giurisdizionale) –, là dove ciò che più precisamente e concretamente si correla alle esigenze cautelari qui emerse va rinvenuto nella necessità che la controparte non consegua, e comunque non faccia valere gli effetti della



risoluzione contrattuale, ferma la necessità di impedire alla controparte di assumere qualsiasi iniziativa mirante ad ottenere la restituzione dell'immobile alberghiero;

- che la novità delle questioni affrontate induce all'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

visti gli artt. 54 e 55 c.c.i.i.,

modifica il decreto del 16 agosto 2023 nei termini che seguono:

inibisce a Master Gardant s.p.a, quale cessionaria del contratto di leasing immobiliare n. 8780, e a Gardenia SPV s.r.l., quale cessionaria del credito da esso riveniente, di conseguire o comunque di fare valere nella presente procedura concorsuale gli effetti di una eventuale risoluzione del contratto, per qualsivoglia titolo contrattuale o legale essa possa intervenire, in ragione del mancato pagamento dei canoni antecedenti alla domanda con riserva del debitore ex art. 44 c.c.i.i. (21.04.2023), così come ogni altra iniziativa o azione comunque volta o finalizzata alla restituzione dell'immobile;

compensa le spese processuali tra le parti per intero.

Trento, 10 ottobre 2023

Il giudice relatore

Benedetto Sieff

